

**Deroghe ai vincoli**  
**(vincolo neo-immessi in ruolo, vincolo assunti da GPS, vincolo causa preferenza)**

Articolo 2, comma 6, Ipotesi di CCNI 2025/2028

*Considerato quanto previsto dal l'art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:*

- a) **genitori di figlio minore di anni sedici**, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;*
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli **articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**;*
- c) coloro che fruiscono dei **riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001** che rivestono la qualità di:*

- 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;*
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);*
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);*
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);*
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).*

- d) il **coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile** di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;*
- e) **figli di genitore ultrasessantacinquenne**, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.*